

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Genova, 23 Dicembre 2008

Ai Presidi

Ai Direttori di Dipartimento e Centri

Ai Segretari Amministrativi  
Dipartimenti e Centri

LORO SEDI

Oggetto: Collaborazioni di lavoro autonomo.

Con riferimento e a seguito e di quanto contenuto nel documento consegnato durante l'incontro che si è tenuto il 9/12/2008 presso l'aula della Meridiana che si allega, si ribadisce quanto segue:

- Il limite del triennio conseguito nell'ultimo quinquennio previsto dal comma 3 novellato dell'art. 36 del DLGS 165/2001, così come modificato dalla legge 133/2008, non si applica nel caso in cui il lavoratore abbia svolto esclusivamente, prestazioni di lavoro autonomo (collaborazioni continuate e continuative, lavoro autonomo, occasionale, prestazioni professionali);
- È possibile pertanto conferire nuovi incarichi per realizzazione di progetti o per lo svolgimento di prestazioni di particolare professionalità e specificità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 c. 6 DLGS 165/2001 (ricognizione interna, pubblicità, procedura comparativa, ecc.)
- Si ricorda che, al momento l'unica novità prevista dal Disegno di Legge collegato alla Finanziaria 2009 che riguarda il conferimento degli incarichi di cui all'art. 7 c. 6 sopra citato, consiste nell'introduzione di nuove tipologie di attività per le quali sarà possibile conferire l'incarico di lavoro autonomo prescindendo dal possesso della specializzazione universitaria.

Tutto ciò premesso, il Servizio Trattamento Economico del Personale resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Rosa GATTI

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## INCONTRO CON I SEGRETARI DELLE STRUTTURE DIDATTICO SCIENTIFICHE DEL 9 DICEMBRE 2008

Come noto il giorno 1° dicembre si è svolto un incontro a Roma tra due funzionari dell'Università degli Studi di Genova, il consigliere del Dipartimento della Funzione Pubblica e il Capo servizio per la programmazione e il reclutamento del medesimo Dipartimento per l'approfondimento delle problematiche giuridiche connesse al fenomeno del precariato.

Si espongono di seguito i risultati dell'incontro:

1. per quanto riguarda il limite previsto dal vigente art. 36 comma 3 Dlgs 165 – *“Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio”* - è stato chiarito che tale limite si applica solo nel caso in cui il soggetto sia stato utilizzato con più tipologie contrattuali di tipo flessibile diverse, **ferma restando per la medesima tipologia di contratto la disciplina sulla durata prevista dalla normativa specifica.**

In pratica **il limite del triennio non si applica nei casi in cui il lavoratore abbia svolto esclusivamente prestazioni di lavoro autonomo (co.co.co., prestazioni occasionali, professionali).** Tale precisazione risponde al quesito formulato dall'Ateneo in data 16.10.2008 al Dipartimento della funzione pubblica .

E' possibile, quindi, conferire nuovi incarichi di lavoro autonomo purchè siano rispettati i requisiti e le modalità previsti dall'articolo 7 comma 6 (ricognizione interna, procedura comparativa, ecc..).

I rappresentanti della Funzione Pubblica hanno richiamato, per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, così come precisato anche nel parere n. 49/08, le sanzioni previste dal suddetto art. 7 in caso di utilizzo del lavoratore per funzioni ordinarie o per mascherare forme di lavoro subordinato, sottolineando la responsabilità amministrativa del dirigente o del responsabile di struttura, anche sotto il profilo del danno erariale, che abbia conferito un incarico in violazione delle norme vigenti.

Nell'ambito di tale processo di definizione e limitazione del ricorso a forme di lavoro flessibile, è stato comunicato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, a breve, avvierà un monitoraggio dell'esistenza di tali forme di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare presso le Università.

Si coglie l'occasione per ricordare che anche il ricorso alle forme di lavoro flessibile previste dal predetto art. 36 ( tempo determinato e contratti di somministrazione) è collegato all'esistenza di precisi requisiti ed in particolare è consentito solo a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. La temporaneità dell'esigenza deve essere facilmente identificabile e l'eccezionalità va intesa in termini di straordinarietà. E' escluso, quindi, che l'esigenza possa avere un carattere riconducibile ad un bisogno permanente.

2. I nostri funzionari hanno informato che la nostra l'Amministrazione bandirà entro la fine dell'anno un concorso pubblico di categoria C dell'area amministrativa, nell'ambito delle iniziative volte alla riduzione del precariato, che prevede come è noto una specifica valorizzazione del punteggio riferito all'attività lavorativa prestata, a qualunque titolo presso l'Università .

3. Per opportuna conoscenza, si rende noto, infine, che il Senato sta esaminando il disegno di legge collegato alla finanziaria 2009 ( atto senato 1167 già approvato dalla camera) che, tra le altre cose, prevede importanti modifiche sia per quanto riguarda il conferimento di incarichi - art. 7 comma 6 - e sia per quanto riguarda l'abrogazione a decorrere dal 1° luglio 2009 delle disposizioni in materia di stabilizzazione.